

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

- Provincia di Udine –

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO
D'INFANZIA "STELLA DEL MARE" DEL COMUNE DI LIGNANO
SABBIADORO – PERIODO DAL 01/01/2022 al 31/12/2025.**

- il dott. _____, nato a ***** (***) il **.*****, del **COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO** con sede in n. , c.f. , il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", all'altra parte:

e

- il sig. *****, nato a ***** (***) il **.**.*****, C.F. *****,
il/la quale interviene in questo atto, in qualità di rappresentante della ditta
*****, Codice Fiscale, P. IVA *****, con sede legale a
***** cap. *****, via ***** n. ***, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
CCIAA di *****, Repertorio Economico Amministrativo al n. ***** dd. *****,
il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della
*****, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità
anche "Appaltatore", (ev.: giusta procura speciale n. ***** dd. **.**.*****, allegata
al presente atto sub "A").

PREMESSO

- che con determinazione n. *** dd. ***** si approvava il progetto per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia costituito dal capitolato speciale d'appalto e relazione tecnica illustrativa;

- che con determinazione n. *** dd. ***** si procedeva all'indizione di una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio in argomento e contestualmente si approvavano il bando, il disciplinare e la modulistica di gara;
 - che l'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 1.045.044,00, oneri della sicurezza pari ad € 0,00, al netto dell'iva;
- che, con determinazione n. *** dd. *****, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all'Appaltatore *****, con sede a ***** in via ***** n. **, per l'importo complessivo di € *****, IVA € *****, e quindi complessivamente € *****, come da offerta economica e tecnica allegate rispettivamente sub "B" e "C"
- che, con determinazione n. ***** dd. *****, si impegnava, a favore dell'appaltatore la spesa di € _____;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il dott. _____, nato a ***** (***) il *.*****, ... del **COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO** in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo affida alla **DITTA** *** con sede a *** Via ***** C.F. ***** che nella persona del legale rappresentante Sig. *** accetta, il servizio di gestione del nido d'infanzia "Stella del Mare" del Comune di Lignano Sabbiadoro come da offerta tecnica dd. _____ ed economica dd. _____.

Ai fini del funzionamento del servizio, l'appaltatore è tenuto al garantire i servizi come descritti nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto sub "E", nonché al rispetto di quanto offerto nell'ambito del progetto tecnico presentato in sede di gara

(allegato sub "C") relativamente all'intero periodo contrattuale.

ART. 2 - DURATA

Visto il verbale di consegna del servizio di gestione del nido d'infanzia dd. _____

La durata del presente contratto è fissata in anni 4(quattro), a decorrere dal _____ e con scadenza il 31/12/2025.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario servizi aggiuntivi, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016.

Inoltre il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del presente contratto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio include tutte le attività previste dal capitolato speciale d'appalto e si svolgerà in base alle modalità e agli obblighi stabiliti dal capitolato approvato con determina a contrarre n. ___ del _____ che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare espressamente.

ART. 4 - PREZZO

Il prezzo per l'espletamento del servizio è quello derivante dall'offerta economica presentata sub allegato "C", per l'importo netto pari ad € *****, oneri della

sicurezza pari ad € 0,00 + IVA al *** % pari ad € ***** per un importo complessivo di € *****. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere gestionale.

Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o diminuzione, in relazione al numero delle presenze al nido, non è impegnativo per il Comune, essendo subordinato al numero di iscrizioni pervenute da parte delle famiglie sia ad eventualità e circostanze al momento non prevedibili (variazione numero alunni, assenze, ecc.).

L'Amministrazione comunale potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto.

Oltre detto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario, si provvederà alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario.

Il corrispettivo relativo al servizio rimarrà invariato per il primo anno di esecuzione effettiva dell'appalto.

Per gli anni successivi, previa richiesta scritta da inoltrare entro il 30 settembre da valere per l'anno solare successivo, potrà venire riconosciuto alla ditta un aggiornamento del prezzo con le modalità previste all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti con le modalità di cui all'art. 23 del capitolato, avverranno mensilmente sulla base dell'offerta economica presentata dall'appaltatore e dagli oneri correlati che debbono essere corrisposti dal committente.

Le relative fatture, da presentarsi con le modalità previste dal capitolato di gara, saranno liquidate entro i 30 giorni successivi, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della regolarità della prestazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario IT ***** presso la Banca ***** filiale di ***** , ai sensi dell'art. 3, L. n. 163/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3. -----

ART. 6 - PENALITA'

In caso di ritardato adempimento, mancato adempimento e inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l'amministrazione applicherà le penali espressamente elencate all'art. 26 del capitolato.

Le penalità verranno ritenute sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento che irroga la sanzione. In subordine, le ritenute potranno essere applicate mediante l'incameramento della cauzione prestata per il regolare adempimento del contratto; in tal caso la cauzione dovrà essere integrata immediatamente nel proprio quantum iniziale.

Nel caso in cui il totale delle penali applicate superi il dieci per cento dell'importo contrattuale annuale, l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei casi elencati dall'art. 36 del Capitolato Speciale D'appalto e dagli artt. 108 e 110 del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto nei casi in cui si verificano le seguenti fattispecie:

- Quando venga a perdere i requisiti di idoneità;
- quando si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio;
- per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del servizio medesimo;
- per mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione infortuni, l'assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- per gravi difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di gara.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta perderà il deposito cauzionale e sarà tenuta al risarcimento dei danni così come previsto dal capitolato d'appalto.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.

Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 159/2011 che si intende qui espressamente riportato.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante

dall'eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.

ART. 8 - RECESSO

In forza dell'art. 1 co. 13, L. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite calcolato con le modalità di cui all'art. 109, c. 2, del D.lgs 50/2016.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione di € _____ nella misura del ... sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. *****, dd. *****, completa di appendice (eventuale.) n. 1 dd. *****, emessa dalla *****, Agenzia di *****, .

L'appaltatore ha provveduto inoltre prestare polizza responsabilità civile RCT e responsabilità civile prestatori d'opera RCO n.° *****, dd. *****, completa di appendice (eventuale) n. *****, dd. *****, con la *****, Agenzia di ***** n. **, per il massimale unico pari ad € ***** ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

**Art. 10 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI
COMPORTAMENTO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010).

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Udine.

ART. 12 – PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 13 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale ed irripetibile carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Lignano Sabbiadoro.

ART. 12 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via _____

ART. 13 – REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € *****, IVA esclusa; l'atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. XX- tariffa parte prima - del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, essendo le prestazioni relative soggette al regime tributario IVA.

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE